

IL RISPETTO DEL VALORE DELL'UOMO COME LIMITE E REGOLA DI GIUDIZIO DELLA SPERIMENTAZIONE BIOMEDICA. L'ESPERIENZA COSTITUZIONALE GRECA

di Antonis Manitakis

Sommario: 1. Introduzione: l'ipotesi di lavoro. - 2. Il rispetto del valore dell'uomo come limite alla libertà individuale. - 2.1. La relativa tutela del libero assenso. - 2.2. I limiti invalicabili della libertà di ricerca. - 3. Il rispetto del valore dell'uomo come regola di giudizio delle pratiche biomediche.

1. Il tema dei rapporti intercorrenti tra sperimentazione bioetica e diritti umani non ha suscitato particolari dibattiti nell'ordinamento giuridico greco. Il motivo di questo limitato interesse risiede nel fatto che, da un lato, le ricerche biomediche non sono particolarmente sviluppate in Grecia, a quanto ci risulta; dall'altro, non esiste una legislazione specifica in ordine a tali ricerche. La stessa dottrina appare indifferente e scarsamente motivata dalla questione. Di conseguenza, il tema del nostro incontro, vale a dire *il rispetto dei diritti fondamentali di fronte allo sviluppo delle biotecnologie*, può essere affrontato dai pubblicisti greci soltanto su base ipotetica.

Tale constatazione non deve però indurre a concludere frettolosamente che, nel diritto greco, le ricerche nel settore genetico siano al riparo da ogni norma giuridica e che il giudizio sulla loro liceità possa essere dettato esclusivamente dalle norme etiche. L'assenza di sperimentazione bioetica in Grecia, ovviamente, non impedisce al giurista di porsi degli interrogativi sulla minaccia creata dalle biotecnologie nei riguardi dei diritti fondamentali. Al con-

La versione originale del presente articolo è costituita da una relazione presentata in lingua francese alle «6^e journées franco-belléniques». La traduzione in italiano è di Antonella Dotto [Si fa presente che il Costituente greco del '75 ha preferito la formula «valore dell'uomo» all'altra, pure proposta, «dignità dell'uomo», considerata riduttiva rispetto alla prima].